



COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DI NUORO

ORDINANZA DEL SINDACO

Atto n. 5 del 07/06/2021

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI DECORO E IGIENE NELL'ABITATO NONCHE' DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DI INCENDI.

IL SINDACO

Premesso che la presenza, all'interno del centro abitato e nelle sue adiacenze, di terreni non edificati e di edifici abitativi dotati di aree cortilizie e giardini ricoperti da erbacce, sterpaglie e materiale secco di varia natura, compresi materiali e rifiuti abbandonati che, oltre ad offendere il decoro del territorio comunale, costituiscono potenziale pericolo per il diffondersi di eventuali incendi e determinano altresì le condizioni ideali al proliferare di agenti infestanti e insetti di varia natura, costituendo potenziale pericolo per la salute pubblica;

Considerato che in talune proprietà, confinanti con la pista ciclabile, la vegetazione sporge in modo tale da rendere inagevole e pericoloso il transito ai ciclisti;

Ravvisata l'opportunità di salvaguardare il decoro urbano, di tutelare l'igiene e la salute pubblica nonché di limitare il proliferare di insetti ed altri animali perniciosi (zecche, topi, zanzare, pulci e quant'altro);

Visto lo stato di precarietà del transito lungo i viottoli, le strade vicinali e comunali esterne e interne all'abitato per la presenza di siepi, rampicanti e rami sui muri di cinta prospicienti le strade medesime che costituiscono pericolo per i passanti;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 15/7 del 23/04/2021, con la quale la Regione Sardegna, in attuazione all'art. 3, comma 3 lett. F) della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016, ha emanato il provvedimento che disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente, l'innesco d'incendio nelle aree e nei periodi a rischio, determinando dal **1° Giugno al 31 Ottobre** il periodo in cui vige "**Lo stato di elevato pericolo di incendio boschivo**";

Ritenuto indispensabile tutelare la pubblica incolumità, nonché l'igiene pubblica nel centro abitato e nelle aree ad esso limitrofe, ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente, nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell'uomo;

Ravvisata pertanto la necessità che venga effettuata da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nelle sue adiacenze, quali giardini, aree incolte, costante e continua pulizia, unitamente a un'attività di mantenimento di predette aree;

Preso atto della relazione istruttoria che si conclude con esito positivo ed il parere di regolarità tecnica a firma del Responsabile dell'Area, parte integrante del presente atto;

VISTI:

- Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (T.U. ambiente);
- il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. del 27 luglio 1934 n. 1265;
- il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 50 e 54 sul potere di ordinanza dei Sindaci;
- la Legge n. 353/2000 “Legge quadro sugli incendi boschivi”
- il D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- la L.R. n. 8/2016 “Legge forestale della Sardegna”;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, entro il **15 giugno 2021** è fatto obbligo:

- ✓ ai proprietari/possessori o a qualunque titolo conduttori, sia che essi siano persone fisiche o persone giuridiche, di edifici del centro abitato e nelle sue adiacenze di provvedere alla pulizia e al decoroso mantenimento degli stessi con particolare riferimento al taglio ed estirpazione delle erbacce radicate nelle facciate, sterpaglie, rovi, nei giardini e nei cortili di pertinenza;
- ✓ ai proprietari/possessori o a qualunque titolo conduttori, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, di aree all'interno del centro abitato e ai proprietari dei terreni limitrofi ad esso, di provvedere alla costante pulizia dalle erbacce, sterpaglie e rovi e alla eliminazione di quant'altro possa costituire esca per incendi e habitat per insetti ed altri animali nocivi;
- ✓ ai proprietari/possessori e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo nonché ai conduttori e proprietari di aziende agricole confinanti con le strade pubbliche, a ripulire da erbacce, sterpaglie, fieno, rovi, materiale secco e rifiuti di qualsiasi natura, l'area limitrofa alle strade pubbliche presenti nel Comune di Girasole;
- ✓ a tutti i proprietari, affittuari o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, giardini e simili, sia persone fisiche sia giuridiche, di provvedere ad una radicale potatura di siepi, rampicanti, rami d'albero e simili che fuoriescano sulle pubbliche vie, piazze e giardini;
- ✓ i rifiuti ottenuti dalla pulizia dei terreni dovranno essere immediatamente rimossi e avviati al recupero o allo smaltimento, secondo normativa, a cura dei soggetti proprietari / conduttori;
- ✓ le prescrizioni antincendio restano in vigore durante tutto il periodo in cui vige il rischio elevato di incendio boschivo ovvero dal **1° giugno 2021 al 31 ottobre 2021**.

AVVERTE

- Tutte le disposizioni dovranno essere rispettate fino alla data del 31 ottobre 2021 e comunque per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo di cui alle Prescrizioni Regionali Antincendio e le operazioni di pulizia, taglio, potatura, sfalcio, estirpazione e smaltimento, dovranno essere ripetute ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- L'inosservanza alle prescrizioni della presente Ordinanza, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7bis comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000 da applicarsi con le procedure previste dalla Legge 689/81 e fissata in un minimo di **€. 25,00** ed un massimo di **€. 500,00**;
- Gli organi di controllo che accertino l'inosservanza alla presente ordinanza, contestualmente alla verbalizzazione dell'accertamento e alla irrogazione della sanzione diffideranno proprietari e conduttori a provvedere, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data dell'accertamento, all'adempimento di quanto sopra ordinato;
- Trascorso il termine imposto per la pulizia delle aree, senza che l'obbligato abbia ottemperato all'ordine ingiunto, si provvederà d'ufficio a spese del contravventore, procedendo altresì, ai sensi dell'art. **650 del Codice Penale, ad informare l'Autorità Giudiziaria competente, punito, se il fatto non costituisce più grave motivo, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a €. 206**;

- Che, quanto non disciplinato dalla presente ordinanza viene disciplinato dall'allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 15/7 del 23/04/2021 "Prescrizioni regionali Antincendio 2020-2022".

DEMANDA

Alle Forze dell'Ordine e della Pubblica Sicurezza, al Personale di Polizia Locale, nonché agli Organismi deputati specificatamente al controllo ed alla vigilanza in materia di igiene e sanità pubblica, la vigilanza sull'esatta osservanza di quanto con il presente Provvedimento ordinato.

INVITA

La cittadinanza ad adottare ogni utile accorgimento a carattere preventivo.

DISPONE

Che la presente ordinanza, venga comunicata al Prefetto di Nuoro ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ed è comunicata altresì a: Stazione Carabinieri, Stazione Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Ufficio Tecnico Comunale;

La pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Girasole.

AVVISA

- ✓ Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente oppure, in via alternativa, il ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- ✓ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web comunale e all'Albo Pretorio del Comune di Girasole.

Dalla Residenza Municipale, addì 04/06/2021

Il Sindaco¹
Congiu Dott. Gianluca

¹Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"

Il Sindaco
f.to CONGIU GIANLUCA